

STATUTO

CONSORZIO GRUPPO LUOGHI COMUNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACIREALE CT CORSO ITALIA 164

Numero REA: CT - 340325

Codice fiscale: 05062940878

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2013 - Statuto completo	2
--	---



MICHELE SIPIONE
NOTAIO

95127 - CATANIA - V.LE V. VENETO, 59
TEL. 095.7221993

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 2926

STATUTO

Art. 1 - (Costituzione e Denominazione)

E' costituito - ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni - un Consorzio sotto forma di società cooperativa per azioni denominata "CONSORZIO GRUPPO LUOGHI COMUNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", in sigla "GRUPPO LUOGHI COMUNI SOC. COOP. SOCIALE". Il Consorzio (di seguito anche solo "Cooperativa") è costituito anche ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e dell'articolo 2615 ter del Codice Civile. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Art. 2 - (Sede)

Il Consorzio ha sede nel Comune di Acireale all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o sopresse filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Art. 3 - (Durata)

Il Consorzio dura fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). Esso potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga.

Art. 4 - (Scopo Sociale)

Il Consorzio nasce dall'esperienza del Gruppo cooperativo Luoghi Comuni. Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democrazia interna ed esterna. Operando secondo questi principi intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento dei soci e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non. Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta, affermando con la sua azione la centralità della persona.

Nell'ambito dei suoi scopi il Consorzio si propone anche di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso

lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni; il Consorzio, pertanto, si propone di operare anche come Cooperativa Sociale.

Il Consorzio si propone, con riferimento alle materie costituenti l'oggetto sociale appresso precisato, di:

A) assumere direttamente da Amministrazioni Statali e Internazionali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni, da qualsiasi Ente Pubblico nonché da qualsiasi Committente anche privato l'appalto di servizi e l'esecuzione di opere e forniture ovvero affidare i medesimi per la relativa esecuzione ai soci o a terzi. La Cooperativa può partecipare a gare e/o appalti e licitazioni in genere per la gestione di attività e servizi direttamente o tramite le imprese consorziate nonché per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le imprese consorziate;

B) favorire lo sviluppo e la promozione imprenditoriale dei soci anche sviluppando politiche promozionali e commerciali per l'ampliamento dei servizi offerti e per promuovere l'incremento della presenza sui territori nazionali ed esteri;

C) svolgere consulenza ai soci per la progettazione e la gestione delle commesse, per l'efficiente impiego delle risorse finanziarie e per la formazione del management ed il miglioramento dell'organizzazione aziendale.

Il Consorzio non ha fine di lucro, è retto da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici esso è obbligato al rispetto del principio di parità di trattamento.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento dovrà essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Saranno redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea.

Il Consorzio, il cui scambio mutualistico si pone all'atto finale dell'attività di impresa, svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi.

Il Consorzio può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Più in particolare il consorzio intende:

- stimolare la collaborazione, il sostegno e la valorizzazione delle cooperative socie, coordinando, organizzando, integrando e promuovendo le cooperative associate nel raggiungimento dei loro scopi, favorendone la specializzazione e

creando una rete organizzativa che salvaguardi l'autonomia di governo e di indirizzo delle consorziate e che renda le cooperative stesse più produttive ed incisive sul tessuto sociale;

- cooperare attivamente con le altre cooperative e Consorzi sia su scala locale che regionale, nazionale ed internazionale;
- favorire tra le associate, la trasmissione e lo scambio delle buone prassi tramite la circolazione delle migliori esperienze imprenditoriali e tramite l'erogazione di servizi vari (formativi, consulenziali, ecc)
- promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali;
- realizzare servizi di supporto documentale, di consulenza tecnica, amministrativa, fiscale e legale, contabile, amministrativa e finanziaria ed offrire quant'altro necessario ai soci per migliorare la loro efficacia operativa;
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative socie o altri Enti soci anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, i loro prodotti e servizi;
- individuare nuovi bisogni e sviluppare nuovi servizi ed azioni di imprenditorialità sociale a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, da proporre ai soci;
- svolgere attività di general contractor a favore dei soci;
- promuovere l'immagine commerciale delle cooperative consorziate sia collettivamente che singolarmente, anche predisponendo marchi con cui contraddistinguere i propri prodotti e/o servizi;
- promuovere l'attività di fund raising a servizio delle associate; facilitare l'accesso al credito ai soci mediante anticipazioni sui servizi affidati, prestando collaborazione ai soci nella formulazione di programmi e progetti di interventi e investimenti;
- attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie o altri Enti soci, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;
- coordinare il rapporto con gli enti pubblici.

Scopo primario del Consorzio è di sostenere, consolidare e qualificare la continuità operativa dei propri soci garantendo, attraverso i propri servizi, l'integrazione sociale di persone svantaggiate così come definite dall'art. 4 della L. 381/91 e comunque riconosciute tali da normative e/o deliberazioni di Enti Pubblici (Comuni, ULSS, Provincia e Regione). Parimenti, obiettivo prioritario del Consorzio è sostenere il rapporto dei propri soci, singolarmente o in forma coordinata, con gli Enti pubblici, Asl e Comuni soprattutto, per favorire lo sviluppo di un elevato livello di welfare nel territorio di riferimento.

Nella sua iniziativa di coordinamento, il Consorzio opererà per accrescere e valorizzare la specificità e l'autonomia imprenditoriale di ciascun socio.

Il Consorzio potrà altresì acquisire, assegnandone la gestione a cooperative sociali di tipo A, servizi socio-sanitari ed educativi come previsto dall'art. 1 comma a) della legge 381/91 ed eventuali norme integrative ed aggiuntive.

Art. 5 - (Oggetto Sociale)

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consorzio intende svolgere nei confronti dei propri soci e di terzi le seguenti attività:

- a) Gestione di beni confiscati alle mafie;
- b) Servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione ed acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare.

Come previsto dalla normativa UNI:

- con facility management si intendono i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica;
- con global service si intende la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto.

c) Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, direttamente o tramite le associate, a favore di minori, anziani, famiglie in difficoltà, diversamente abili, migranti, detenuti, persone con svantaggio fisico, sociale, economico, abitativo fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestire scuole di ogni ordine e grado;
- servizi di assistenza domiciliare e di assistenza infermieristica e sociosanitaria anche presso ospedali, case di cura, case famiglia e case di riposo;
- attività e servizi di riabilitazione e di assistenza medico specialistica;
- servizi di sostegno, di cura e riabilitazione da svolgersi a domicilio o presso terzi pubblici e privati (quali scuole, strutture di accoglienza, ospedali, case di cura, case di riposo, ecc);
- attività di assistenza psicologica, psichiatrica e di riabilitazione psicosociale a favore anche di pazienti in trattamento o ex pazienti;
- organizzazione di iniziative di animazione del tempo libero, quali attività sportive, ricreative e culturali, teatrali, corsi di terapia occupazionale e ergoterapia, arteterapia;
- realizzazione e gestione di servizi e strutture diurne e/o residenziali come comunità al-loggio, casa famiglia, centri diurni integrati, centri assistenza e di incontro, case protette, case di riposo, centri di accoglienza, dormitori, cen-

tri di ristorazione, centri di aggregazione, centri di accoglienza ad ospitalità diurna o a residenza temporanea, istituti di ricovero a convitto e semiconvitto, centri socio-educativi e residenziali, R.S.A., comunità alloggio;

- comunità riabilitativo residenziali;
 - centri coordinati, poliambulatori e strutture per la prestazione da parte di professionisti e persone regolarmente abilitate e all'uopo autorizzate, sotto la responsabilità di direttori sanitari, di cure mediche e in genere, volte alla tutela della salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni forma di malattia, con particolare riguardo a medicine alternative, attività fisioterapiche e riabilitative;
 - ambulatori e strutture per la prestazione da parte di professionisti e persone regolarmente abilitate e all'uopo autorizzate, sotto la responsabilità di direttori sanitari, di cure mediche odontostomatologiche e più precisamente per l'esercizio della profilassi, della diagnostica, della terapia e della ricerca scientifica in campo medico, odontostomatologico, nonché di ogni genere di attività tecnico curativa afferente o connessa all'impiantologia, all'ortodonzia e all'odontoiatria;
 - gestione servizi diurni e residenziali per minori;
 - gestione di centri di accoglienza per immigrati (quali, a titolo meramente esemplificativo, C.I.E., C.A.R.A., S.P.R.A.R. e simili);
 - promozione e gestione di soggiorni estivi ed invernali, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti (ad esempio colonie marine e montane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi, gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività ginnico-sportive, ecc);
 - istituzione e/o gestione di asili nido, scuole materne, ludoteche, baby parking, Tagesmutter, nonché servizi ausiliari che tengano conto degli aspetti educativi e pedagogici;
 - servizi di trasporto a favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
 - erogazione di servizi sociali, di assistenza sociale, domiciliare e servizi sanitari e ambulatoriali in genere, compreso day hospital, telesoccorso ed assistenza medica d'urgenza;
 - disbrigo pratiche, richiesta e ritiro certificati e documenti, richiesta e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varia, spedizione a mezzo posta e corriere;
- d) Acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso residenziale per attività sociali da concedere in godimento, locazione o vendita o altro diritto reale alle cooperative socie per lo sviluppo delle attività sociali;
- favorire, in modo diretto o tramite le proprie associate, il diritto alla casa di abitazione prevalentemente in favore di categorie di soggetti a basso reddito, in condizione di disagio sociale, di soggetti svantaggiati e quanti, utenti

delle associate, versino in condizione di debolezza socioeconomica;

- costruzione o acquisto di case ed abitazioni da assegnare in proprietà o in uso o con diritto di abitazione o da affittare anche con patto di futura vendita ai soci delle associate a condizioni di maggiore vantaggio rispetto al mercato immobiliare;

- costruzione di case economiche popolari fruendo dei concorsi, contributi, sussidi, agevolazioni concesse dalle norme legislative vigenti sull'Edilizia popolare ed economica sia direttamente e sia per le cooperative associate;

- costruzione di residenze per anziani, minori, disabili, di case di cura, di case protette, case albergo per anziani e studenti, colonie, ostelli, ecc.

- costruzione e gestione impianti sportivi e ricreativi;

- costruzione e ristrutturazione di centri preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione;

- acquistare, costruire o ristrutturare edifici da destinare al mercato immobiliare;

- collaborare con gli enti locali su problematiche inerenti l'utilizzo del territorio, anche mediante l'elaborazione in concessione di progetti, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere

e) Turismo e territorio:

- gestione di strutture turistiche ricettive, pubblici esercizi e servizi alberghieri, case vacanze, agriturismo, B&B e affittacamere o attività di turismo rurale, con somministrazione di bevande ed alimenti;

- promozione e gestione di attività e servizi culturali, agrituristiche e di turismo sociale anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

- promuovere esperienze formative nell'ambito del turismo scolastico e minorile in genere e nell'ambito del turismo culturale ed enogastronomico;

- prestare servizi turistici in genere quali attività di guida e accompagnamento turistico, servizi di supporto ai soggiorni turistici come il noleggio di autovetture o altri mezzi di trasporto, servizi per il benessere fisico, servizi di bar e di ristorazione;

- gestione di agenzie di viaggi e servizi turistici in genere;

- gestione di attività a carattere informativo o formativo (compreso produzione e distribuzione di guide, libri, riviste, materiale informativo di qualunque natura), di centri di documentazione e di attività editoriali per la promozione e valorizzazione delle risorse naturali ed artistiche, nonché dei beni culturali presenti sul territorio;

- attività di lavorazione, rappresentanza e commercializzazione di prodotti tipici locali.

f) Gestione, sia diretta sia tramite i soci, di attività di

formazione, addestramento, informa-zione, anche in collabora-zione con Enti Pubblici e altri enti competenti, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica e specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative socie, o altri Enti soci e non; nonché connesse a tematiche ambientali, allo sviluppo dell'inserimento lavorativo, alla professionalizzazione di soggetti deboli o debolissimi sul mercato del lavoro;

- gestire, sia direttamente che tramite propri soci, a favore di soci e non soci e con particolare riguardo a soggetti svantaggiati e portatori di interessi sociali, iniziative di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione culturale; promuovere lo sviluppo di processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, promuovere la cultura ambientale dello sviluppo sostenibile, della difesa delle biodiversità nelle comunità locali; promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla difesa dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione d'esperienze di sviluppo che siano eque e sostenibili sotto il profilo sociale ed ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio nazionale la pari dignità e l'inserimento sociale e lavorativo di persone immigrate;
- attività di studio e sondaggio sul territorio mediante ricerche di tipo statistico e sociologico;
- realizzare e gestire attività di ricerca, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, atte a stimolare ed incrementare la conoscenza e la coscienza in materia di cooperazione, politiche sociali e di welfare, politiche ambientali e politiche del lavoro;
- servizi di informazione e orientamento rivolti ai giovani; servizi di informazione sulle opportunità di mobilità e di occupazione sia a livello locale che nazionale ed internazionale; servizi di informazione e orientamento rivolti a persone in difficoltà;
- promozione e gestione di sportelli di ascolto e orientamento;
- servizi di informazione rivolti agli immigrati;
- servizi di informazione commerciale;
- servizi di pubbliche relazioni;
- organizzazione e gestione, per conto proprio o in accordo con terzi, di eventi culturali, fiere, festival, sagre, congressi, stage, rassegne, conferenze, seminari, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, convegni, workshops, concorsi, esposizioni e altri momenti di aggregazione, percorsi formativi, corsi di aggiornamento, animazioni nelle scuole ed altrove, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, servizio civile nazionale ed estero, tutoraggio per tirocini formativi, anche

accogliendo stage e altre forme di formazione-lavoro, ecc.

- realizzazione in proprio o per terzi, di attività nei settori dello spettacolo ed altre attività di intrattenimento (come produzioni cinematografiche e di video, gestione di sale di spettacolo e sale da ballo, ecc);
- gestione di strutture finalizzate alla realizzazione di attività ricreative, culturali e sociali;
- promozione ed organizzazione di eventi sportivi nonché gestione di impianti sportivi;
- offerta di servizi in ambito teatrale, cinematografico e musicale;
- organizzazione e gestione di concerti musicali, eventi culturali ed espositivi;
- montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza logistica e organizzativa per fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;
- predisposizione di marchi e denominazioni sociali specifiche e deposito di brevetti.

g) Editoria di libri, opuscoli, giornali, riviste;

- attività di dattilografia e fotocopiatrice;
- attività di traduzione ed interpretariato;
- attività radiotelevisive;
- attività di creazione ed interpretazioni artistiche e letterarie;
- catalogazione beni culturali; gestione catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi;
- servizi di accoglienza, di informazioni, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, di centri di incontro e ristoro, di diapoteche, di raccolte discografiche e biblioteche museali, biglietti di ingresso, organizzazione delle mostre e di ogni altra iniziativa promozionale, utile alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso;
- recupero e restauro materiali bibliografici, museografici ed oggetti d'arte;
- cura, restauro e ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici; consolidamento di edifici e strutture murarie;
- organizzazione e gestione di campagne di scavi e restauri archeologici e di connessi campi scuola; gestione area archeologica;
- servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi;
- traslochi e trasporti di opere d'arte;
- fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario.

h) Svolgimento di attività diverse quali agricole, indu-

striali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate direttamente o tramite le consorziate, fra cui, solo a titolo esemplificativo:

- lavorazione agricola in proprio o a favore di terzi con i propri mezzi;
- produzione e commercializzare di prodotti alimentari;
- organizzazione e gestione di attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquistati;
- attività di preparazione, somministrazione e smercio di prodotti alimentari preparati, di pasti per mense e comunità di ogni tipo e dimensione, ristorazione collettiva in genere, compreso il trasporto; servizio catering e di somministrazione con allestimento di rinfreschi presso terzi in genere;
- affitto e noleggio di ogni attrezzatura per catering e banqueting, per la ristorazione, per congressi, banchetti, feste e cerimonie ivi compreso il servizio camerieri e la fornitura di hostess;
- noleggio e montaggio di stand espositivi in proprio e per conto terzi;
- gestione call center;
- gestione di esercizi pubblici e con somministrazione di alimenti e bevande (self-service, cucine, mense, bar, pasticcerie, caffè, snack bar, ristoranti free-flow e alla carta) anche presso scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti Pubblici e Privati in genere;
- organizzazione e gestione di aziende agricole, forestali, florovivaistiche;
- esecuzione di lavori e gestione di spazi verdi, pubblici e privati;
- apertura di punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio o acquistato da terzi;
- produzione e commercializzare in proprio o tramite le associate, di prodotti artigianali in tessili, legno, ferro battuto, alluminio ed altri materiali, di cartoleria, cancelleria, mobili, arredamento e complementi, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, ed altri beni di provenienza locale, del privato sociale o del commercio equo e solidale;
- ritiro, riparazione e vendita di articoli vari tra cui computers, elettrodomestici e componenti e elettronici; abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, veicoli, ecc;
- gestire negozi per la commercializzazione di prodotti derivanti dalle attività di selezione, recupero e riciclaggio di rifiuti urbani da raccolta differenziata e di rifiuti speciali, quali indumenti ed accessori derivanti da cicli di post consumo, elettrodomestici ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, beni durevoli e macchine esauste per ufficio, arredi ed altri manufatti realizzati con materiale rigenerato, ecc. sia al dettaglio che all'ingrosso;

- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate raccolte in modo differenziato.
- g) Spazzamento di rifiuti urbani esterni; spazzamento di superfici pubbliche e private;
- stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di terzi, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili;
- commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro; stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie;
- demolizioni di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;
- h) Attività di studio, consulenza, progettazione e intervento nel settore ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti), monitoraggio ambientale;
- gestione di strutture atte al ricovero di animali;
- attività di raccolta e raccolta differenziata (compreso preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio e smaltimento) dei rifiuti o di loro frazioni separate, di ogni classificazione e morfologia, nonché di materie prime/secondarie, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici;
- attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale in genere;
- attività di trattamento e depurazione di acque, di reflui, di fumi e di fanghi di ogni provenienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;
- costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di depuratori, di discariche, di impianti di compostaggio;
- cura, manutenzione e servizi di pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e in strutture residenziali e sanitarie, di stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc), cabine telefoniche, e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;
- servizi ausiliari quali rifacimento letti, pulizie camerette, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa, servizi di lavapiatti e stoviglie;
- disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione e interventi per la difesa dell'ambiente in ambienti e strutture pubbliche e private;
- pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni e metropolitane, aeroporti e altri luoghi pubblici o privati;
- pulizie ordinarie e straordinarie di locali condominiali ed

appartamenti;

- pulitura e manutenzione di grondaie;
- pulitura di tombini;

i) Trasporti e movimentazioni:

- attività relativa ai trasporti speciali, trasporto materiali di risulta e di facchinaggio;
- gestione di parcheggi anche a pagamento (strisce blu);
- attività di trasloco pubblico e privato;
- svolgimento di attività di erogazione di servizi di trasporto e accessori per manifestazioni, congressi, fiere spettacoli in genere;
- esercitare l'autotrasporto per conto proprio e conto terzi anche o esclusivamente, con i veicoli in disponibilità delle imprese socie con le modalità previste dalle leggi vigenti e il noleggio di mezzi e/o veicoli e attrezzature;
- gestione di agenzie di spedizione, doganali e di recapito anche di valori e documenti;
- trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva;
- gestione linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;
- trasporto merci per conto terzi, unimodale ed intermodale, di linea nazionale ed interna-zionale, di raccolta e distribuzione; servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, inter-porti e stazioni ferroviarie;
- gestione di merci e farmaci compreso trasporto anche robotizzato di merci e farmaci in aree ospedaliere;
- gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui magazzini; gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento;
- nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci;

l) Logistica:

- consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a servizio di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;
- assunzione e gestione di terziarizzazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione;
- cartografie e rilevamenti aereofotogrammetrici.

m) Lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici;

- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici; di locali condominiali ed appartamenti;
- costruzione e gestione acquedotti;
- studi e progettazioni per il recupero energetico;
- progettazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali; di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali;
- progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di: im-

pianti termoidraulici, termici di ventilazione, impianti di riscaldamento e di climatizzazione di qualsiasi natura o specie; elettrici, di acquedotti e di gasdotti; per il risparmio energetico; impianti di illuminazione stradale e di edifici pubblici e privati; impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche; impianti igienici, cu-cine, lavanderie, del gas e loro manutenzione; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; impianti di protezione antincendio;

- fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione; rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza.

- gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

- manutenzione ordinaria e tinteggiatura e verniciatura di qualsiasi tipo;

- fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio incendi boschivi.

n) Arredo urbano, esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante;

- installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica orizzontale e verticale per la sicurezza stradale e ospedaliera;

- costruzione e gestione parcheggi ed autorimesse.

o) Gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti Pubblici e Privati.

p) Servizio di rilevazione generale delle utenze: lettura contatori gas, acqua ed elettricità;

- distribuzione bollette e cartelle;; agenzia di recapito; vuotatura e trasporto cassette po-stali;

- affissioni e riscossioni tributi per affissioni;

- rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo;

q) Gestione servizi di lavanderia industriale, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati.

r) Servizi di vigilanza, portierato, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio; servizi di guardaroba.

q) Servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie;

- manutenzioni, assistenza, aggiornamento hardware e software;

- sviluppo software e sviluppo reti telematiche;

- corsi di formazione professionale di qualsiasi ordine e

grado, consulenza finanziaria, consulenza al marketing, servizi di promozione e immagine, pubblicità;

u) Costruzione, anche in regime di concessione, di tombe e manufatti cimiteriali;

- realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elettrica votiva;

- operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, crema-zioni;

- realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali quali inceneritori, crematori, depositi di osservazione, obitori e strutture connesse;

- tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali;

- fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale.

Il consorzio promuove lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Il consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge del 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Al fine di attuare quanto sopra il Consorzio si propone altresì:

- a) di regolare fra i soci, a mezzo di assegnazione, l'esecuzione dei lavori, opere e forniture assunte, sulla base di un regolamento interno approvato dall'assemblea;

- b) di esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte produttive ed alle strutture aziendali dei soci;

- c) di provvedere in collaborazione con i soci alla compilazione di progetti e preventivi di lavori afferenti appalti pubblici e/o privati;

- d) di contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle opere e forniture assunte, prestando la dovuta assistenza ai propri soci, in tutte le questioni che possono intervenire con gli enti pubblici e con i privati in ordine ai lavori assunti ed affidati per l'esecuzione;

- e) di predisporre direttive e regolamenti per coordinare ed uniformare l'attività dei consorziati.

- f) svolgere attività informative del mercato dal lato della

domanda e dell'offerta;

g) partecipare a gare di appalto e gestire commesse di natura sia privata che pubblica;

h) assistere i propri soci in tutte le questioni sia di ordine giuridico che tecnico che possono insorgere con i committenti nell'esecuzione delle opere, forniture e servizi affidati;

i) facilitare il credito ai soci mediante anticipazioni sui lavori ed anche prestando idonee garanzie, nel rispetto delle inderogabili norme di legge;

l) prestare assistenza ai soci nella formulazione di programmi aziendali di commessa e di cantiere;

m) partecipare a Consorzi, Società Consortili, raggruppamenti di imprese di cui alle leggi vigenti, Società di capitale e a Società in genere aventi scopi uguali, analoghi, simili e assimilabili ai propri, fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia, con esclusione delle attività di cui alle Leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, Decreto Legislativo n. 385/93, Decreto Legislativo n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque con esclusione di tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Il Consorzio può inoltre dare adesioni ad Enti ed Organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed a potenziare e coordinare le attività mutualistiche.

Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Il Consorzio può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea dei soci, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2447 ter, secondo comma, codice civile.

Il Consorzio può svolgere, sempre con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i "principi" della cooperazione mutualistica.

Può quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

Art. 6 - (numero dei soci e requisiti dei nuovi soci)

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono essere soci del Consorzio le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006.

Possono altresì essere soci:

a) le Cooperative, i Consorzi di cooperative, le imprese no profit, i cui interessi non siano in contrasto con quelli del

Consorzio;

b) le persone giuridiche, pubbliche o private, i cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio.

Chi desidera partecipare al Consorzio deve presentare domanda al Consorzio stesso specificando:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- l'indicazione della effettiva attività svolta;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale aggiornato alla data di presentazione;
- copia degli ultimi tre bilanci approvati nonché il certificato della Camera di commercio;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di amministrazione può richiedere altri requisiti o informazioni resi a migliorare la qualità dei nuovi inserimenti.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 - (Scioglimento del Rapporto Sociale)

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da recesso, esclusione e decadenza.

Art. 8 - (Recesso ed esclusione da socio)

Considerato che il Consorzio si prefigge di essere anche un Consorzio Stabile ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163, i Consorziati stabiliscono di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Fermo restando quanto sopra il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge ovvero anche ad nutum, in quest'ultimo caso con preavviso di tre mesi.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio che:

- a) non osservi lo Statuto, i regolamenti interni approvati dall'Assemblea e ogni altra prescrizione degli organi della società adottati in attuazione dei programmi;
- b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi consortili, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea, diffondendo pareri o informazioni che possono ledere la credibilità del Consorzio;
- c) senza giustificato motivo e in modo reiterato non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte. In questo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- d) svolga esso stesso direttamente e/o indirettamente attività contrastanti con quelle del Consorzio.

Art. 9 - (Liquidazione della partecipazione sociale)

Il socio receduto, escluso o decaduto ha diritto al rimborso delle azioni secondo quanto quivi in prosieguo: rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545 quinquies comma 3 codice civile.

La liquidazione della partecipazione sociale deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 2535 codice civile.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2536 codice civile.

Art. n. 10 - (Richiesta di Rimborso)

I soci receduti, esclusi o decaduti dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'art. 9 per iscritto mediante raccomandata.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E AZIONI

Art. 11 - (Patrimonio Sociale)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da azioni del valore nominale pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna;
- b) da un fondo formato da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, enti o privati;
- c) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato, della Regione, di Enti od Associazioni;
- a) dalla riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- a) dal fondo di riserva legale;
- b) dal fondo di riserva sovrapprezzo;
- a) dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve

costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi di cui agli articoli 4) e 5) del presente Statuto.

I soci devono sottoscrivere le azioni con questo criterio minimo: venticinque (25) azioni da euro cento virgola zero zero (100,00) cadauna e pertanto complessivamente euro duemilacinquecento/00.

Art. 12 - (Nominatività, Indivisibilità e cessione delle azioni)

Le azioni, ciascuna del valore nominale di euro cento virgola zero zero (100,00), sono nominative, non sono frazionabili e non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura. Il Consorzio può acquistare o rimborsare azioni proprie secondo quanto previsto dall'articolo 2529 del Codice Civile, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies del Codice Civile e l'acquisto e il rimborso sia fatto nel limite delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 13 - (Riserve)

Alla riserva legale deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili dell'esercizio, o la diversa percentuale prevista dalle leggi vigenti in materia. La riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 è costituita dalla parte rimanente degli utili di cui al successivo art. 16, lettera e). Essa può essere utilizzata per: a) copertura delle eventuali perdite di esercizio, in via prioritaria rispetto alla Riserva Legale; b) acquisto di proprie azioni da soci; c) altre finalità deliberate dall'Assemblea, purchè non in contrasto con la natura indivisibile della riserva.

TITOLO IV

BILANCIO

Art. 14 - (Esercizio Sociale)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del bilancio di esercizio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro cento-venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bi-

lancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art. 15 - (Destinazione degli utili)

Gli utili di esercizio vanno devoluti come segue:

- a) non meno del trenta per cento (30%) o di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, al Fondo di Riserva Legale Indivisibile;
- b) nella misura prevista dalla legge ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini sociali;
- d) un'eventuale quota a retribuire le sole azioni di partecipazione cooperativa nei limiti massimi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della Legge del 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
- e) ad eventuale riserva straordinaria;
- f) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 17;
- g) la restante parte è destinata integralmente alla riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904, e successive modifiche o integrazioni.

Art. 16 - (Ristorni)

L'assemblea può deliberare la distribuzione di ristorni ai Soci. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati dall'assemblea o da regolamento apposito. La ripartizione a favore di ciascun Socio dei ristorni deliberati avviene proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici tra Consorzio e Socio. L'Assemblea può deliberare la distribuzione di ristorni a ciascun socio anche mediante l'aumento proporzionale gratuito del numero delle rispettive azioni di capitale sociale sottoscritto e versato.

Art. 17 - (Prestiti dei soci)

Il Consorzio si propone di stimolare l'autonomia finanziaria e lo spirito di previdenza, anche attraverso la raccolta di risparmio presso i soci. Queste tipologie di raccolta di risparmio sono disciplinate da appositi regolamenti e l'impegno di queste risorse finanziarie è destinato esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. L'ammontare della raccolta presso i soci è ricompreso nei limiti previsti dalla legge. È comunque tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

TITOLO V

GLI ORGANI SOCIALI

Art.18 - (Organi della Società)

Gli organi del Consorzio sono:

- A) Assemblea dei soci;

B) Consiglio di Amministrazione;

C) Presidente;

D) Direttore, ove nominato

Organo di controllo, se nominato facoltativamente o nei casi in cui è obbligatorio per legge.

Art. 19 - (Assemblea dei soci)

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e delibera sulle materie ad essa attribuite dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti e dal presente statuto. Essa può essere convocata anche fuori del territorio del Comune ove è posta la sede sociale, purchè nel territorio italiano.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio di esercizio con relativo conto economico e relazione degli amministratori;

2. approva il bilancio sociale definito con apposito regolamento;

3. nomina gli amministratori previa determinazione del loro numero, i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale;

4. determina il compenso degli amministratori e sindaci quando le cariche non sono gratuite;

5. delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni, in particolare per quelli che definiscono i rapporti con i fornitori dei prodotti;

6. delibera su tutti gli altri oggetti, attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai soci;

7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

8. delibera su tutti gli altri argomenti alla stessa riservati dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Ove vi sia necessità di redigere il bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale rispettando il disposto dell'articolo 2364 del Codice Civile; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

L'assemblea potrà essere inoltre convocata quante altre volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto (1/5)

dei soci. In quest'ultimo caso, la con-vocazione deve aver luogo entro venti (20) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
2. sulla proroga della durata del Consorzio;
3. sullo scioglimento anticipato del Consorzio e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
4. e sulla revoca della liquidazione medesima;
5. su tutti gli altri argomenti alla stessa riservati dalla legge o dal presente statuto.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. In deroga alle disposizioni di legge ed ai sensi dell'art. 2521 3° co. n. 9 c.c., la convocazione verrà effettuata mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci e al revisore con lettera raccomandata con A.R., fax o messaggio di posta elettronica, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima assemblea. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentata l'intera compagine sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativi e di controllo. Delle deliberazioni assunte con le modalità di cui al capoverso precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

Art. 20 - (Assemblea: costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)

In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Tanto la delibera di scioglimento anticipato quanto le delibere concernenti le modifiche del presente Statuto dovranno essere prese da almeno i due

terzi (2/3) dei soci presenti o rappresentati tanto in prima che in seconda convocazione. In ogni caso sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi o deliberativi inderogabilmente previsti da norme di legge.

Art. 21 - (Diritto di voto - deleghe)

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

I soci saranno rappresentati dal legale rappresentante o da un mandatario, la cui procura sia rilasciata dal legale rappresentante. Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da altro socio, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di assemblea, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2372, primo comma, del Codice Civile. Ogni socio delegato può ricevere due deleghe. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea non ha effetto anche per le successive convocazioni.

Art. 22 - (Assemblea: Deliberazioni e Verbalizzazione)

L'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di impossibilità dal Vice-Presidente. Il presidente è assistito da un segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il numero di voti di cui è portatore ciascun intervenuto; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 23 - (Amministrazione)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri, dispari, variabile da tre a sette.

I soci aderenti al Gruppo Luoghi Comuni hanno diritto di designare un consigliere, qualora il numero complessivo non sia superiore a cinque, o due consiglieri, qualora il numero complessivo sia pari a cinque e non superiore a sei, tre consiglieri, qualora il numero sia pari o superiore a sei. Detto socio non è conseguentemente ammesso al voto nella deliberazione assembleare di nomina dei restanti Amministratori. In

caso di cessazione dalla carica di un Amministratore designato dal Gruppo Luoghi Comuni, alla sua sostituzione si provvede mediante designazione del sostituto da parte del socio medesimo.

L'Assemblea può stabilire con apposito regolamento le modalità di svolgimento delle deliberazioni di nomina degli Amministratori. Qualora il regolamento determini il numero degli Amministratori, ogni successiva delibera assembleare che ne modifichi il numero implica l'automatica modifica del regolamento. Gli Amministratori, diversi da quelli designati del Gruppo Luoghi Comuni, saranno prescelti fra i candidati designati da parte di tutti i soci di cui all'articolo 6. Il regolamento potrà stabilire modalità di espressione del voto di preferenza, per la nomina ad amministratore, quali il voto di lista o la limitazione nell'espressione del numero di preferenze, atte ad incoraggiare la rappresentanza di espressioni di voto minoritario, purchè tali modalità non contraddicano l'applicazione del principio maggioritario. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori hanno diritto di ricevere compenso per la loro carica; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni. L'Assemblea determinerà l'importo massimo del corrispettivo cumulativo, che il Consiglio di Amministrazione potrà ripartire a favore degli Amministratori titolari di cariche o deleghe.

Art. 24 - (Delega delle Funzioni)

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e uno o più VicePresidenti quando essi non sono eletti direttamente dall'Assemblea. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo, valgono le norme previste per il Consiglio di Amministra-

zione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti. Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più direttori generali, precisando i compiti loro affidati. Essi rispondono del loro operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - (Consiglio di Amministrazione: costituzione e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi o recapitarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, telegramma, fax o posta elettronica in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi inter-venga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi, salvo unanime diversa decisione degli Amministratori intervenuti e parere favorevole dei Sindaci presenti. A parità dei voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso perman- ga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente se la votazione è palese e viene respinta la pro- posta se la votazione è segreta. Le deliberazioni del Consi- glio di Amministrazione debbono constare da verbale sotto- scritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26 - (Poteri degli amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. Con apposita delibera potrà trasferire la sede legale all'interno del medesimo co- mune, istituire o sopprimere filiali, succursali, rappresen- tanze, agenzie ed uffici di rappresentanze in altre località italiane ed all'estero. Nella relazione al bilancio, di cui al primo comma dell'art. 2428 C.C., il Consiglio di Ammini- strazione deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi sta- tutari, in conformità con il carattere cooperativo del Con- sorzio.

Art. 27 - (Firma e rappresentanza sociale)

La rappresentanza del Consorzio spetta al Presidente del Con- siglio di Amministrazione, agli amministratori delegati e a- gli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o di- sgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomi- na. La firma e la rappresentanza generale del Consorzio spet- tano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Pre- sidente del Consiglio di Amministrazione, anche in assenza di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione mede-

simo, può riscuotere a nome della società, da qualunque pubblica amministrazione, ditta o privato la somma che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vicepresidente o in mancanza o assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 28 - (Consiglio di amministrazione: cooptazione)

Nel caso in cui vengano meno all'incarico uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, mantenendo comunque inalterata la composizione del Consiglio così come deliberata nell'ultima Assemblea elettiva di rinnovo cariche.

Art. 29 - (Direttore Generale)

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più Direttori Generali, e dei Direttori di area, che avranno delegati alcuni poteri di gestione e di rappresentanza. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposito verbale i poteri conferiti al Direttore Generale e ai Direttori di Area.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare anche dei Direttori di commessa, o Direttori locali, che dovranno rispondere al Direttore Generale e ai Direttori di area. I poteri di quest'ultimi saranno stabiliti con apposito verbale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - (Controllo legale dei conti)

Il Collegio Sindacale - che viene nominato quando obbligatorio per legge ovvero quando così comunque decida l'Assemblea dei soci - si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, aventi i requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 31 - (Poteri dell'organo di controllo)

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403bis del Codice Civile e dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio decade dalla carica. Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in apposito libro. I sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 del Codice Civile, evidenziando contabilmente i parametri indicati dall'articolo 2513 del Codice Ci-

vile. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione prevista dall'articolo 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della giustizia.

TITOLO VI

ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 32 - (Comitato dei Direttori)

Il Comitato Direttori è un organismo consultivo obbligatorio avente funzioni di valutazione e vigilanza su l'andamento delle commesse. Il Comitato è composto da almeno cinque membri, tra i quali il Direttore Generale e i Direttori di area, ed è nominato dal Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea stabilisce con proprio regolamento gli ambiti e le funzioni del Comitato e il Consiglio di Amministrazione è tenuto a richiederne il parere prima di assumere decisioni rientranti negli ambiti di competenza di detto Comitato. Un rappresentante del Comitato può intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del direttivo concernenti questioni rientranti nell'ambito di competenza del Comitato.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - (Nomina dei liquidatori)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza del Consorzio;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 34 - (Devoluzione del Patrimonio)

In caso di cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

Art. 35 - (Requisiti Mutualistici: Norme applicabili)

E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci. Le riserve

sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della società né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

TITOLO IX

Art. 36 - (Azioni di partecipazione cooperativa)

Il Consorzio, ricorrendone le condizioni secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso di capitale, sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno; 2) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.

Art. 37 - (Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le Assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

L'Assemblea in particolare:

- a) delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti, ed, in genere, circa gli interessi della categoria;
- b) delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

c) esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento;

Il rappresentante può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnativa delle singole deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

TITOLO X

Art. 38 - (Mutualità prevalente)

La Cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli articoli 2512 e 2513 Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'articolo 2545-octies del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La cooperativa non potrà emettere strumenti finanziari e, in ogni caso, non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 39 - (Clausola Compromissoria)

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e la società in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto o comunque in ordine al rapporto sociale ad eccezione di quelle per le quali è previsto per legge l'intervento del P.M., verranno obbligatoriamente decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri tutti nominati entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dal soggetto più diligente al Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno al loro interno il Presidente; in caso di disaccordo nella nomina del Presidente (accordo da raggiungere entro giorni 15 - quindici - dalla convocazione dell'avvenuta nomina a membro del Collegio), vi provvederà su istanza della parte più diligente il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il Collegio dovrà decidere a maggioranza entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina; gli arbitri decideranno secondo diritto con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829 II° comma c.p.c.. Il collegio arbitrale stabilirà anche a chi farà carico il costo dell'arbitrato. Sono soggette alla

disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. n. 40 - (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle riguardanti le società cooperative.

F.to: Pulvirenti Maria Angela, Francesco Licciardello, Cristina Maria Stella Mercurio, Scuderi Carlo Domenico, Giacomo De Luca, Orazio Ettore Micalizzi, Michele Sipione notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 DICEMBRE 2010 N. 235 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA BOLLO.

MICHELE SIPIONE NOTAIO IN CATANIA